

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5929

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FRATTA PASINI

Modifiche all'articolo 614 del codice penale, in materia di
violazione di domicilio

Presentata il 20 aprile 1999

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La violazione di domicilio è uno dei reati più caratteristici della cosiddetta « microcriminalità ». Esso è molto spesso propedeutico ad altri reati, soprattutto furti, ma anche rapine, omicidi, violenze carnali. Tuttavia sono molti i casi nei quali, anche per l'incapacità o l'impossibilità di portare a termine un disegno criminoso più ampio, la violazione di domicilio rimane un reato a se stante.

Un caso particolare e caratteristico è quello nel quale la commissione di ulteriori reati viene sventata dalla presenza, nell'appartamento oggetto di violazione, del proprietario o di altre persone, la cui incolumità viene comunque posta in pericolo dalla presenza stessa di estranei

non autorizzati, e dalle loro intenzioni illecite.

L'attuale formulazione del codice penale (articolo 614) prevede una sanzione piuttosto blanda per la violazione di domicilio, non definendo una pena minima e individuando quella massima in tre anni; appena più gravi sono le sanzioni qualora la violazione avvenga con la violenza o la minaccia delle armi, ma anche in questo caso la sanzione minima è di un anno e quella massima di cinque anni. È evidente, nell'attuale formulazione, la riserva mentale del legislatore nel pensare la violazione di domicilio soprattutto come un reato in qualche modo accessorio, funzionale alla commissione di altri più gravi fatti delittuosi, piuttosto che come un atto

grave in sé. D'altronde il codice non fa distinzione se la violazione avvenga in assenza o in presenza del proprietario, di suoi congiunti o di altre persone all'interno della proprietà violata.

La presente proposta di legge si propone di incrementare le pene per la violazione di domicilio, in modo che questo reato possa essere perseguito con adeguate sanzioni che abbiano effetto deterrente anche se non accompagnato da altri più gravi fatti delittuosi, e disciplina autonomamente, inoltre, il caso della presenza di persone nel domicilio violato. Essa consta di tre articoli.

All'articolo 1 si prevede l'introduzione di una soglia minima di due anni di reclusione ed il raddoppio dell'attuale massima sanzione, che viene portata a sei anni.

L'articolo 2 aumenta conseguentemente la pena nel caso di violazione effettuata con violenza o a mano armata, fissando un minimo di quattro e un massimo di nove anni di reclusione.

L'articolo 3, infine, prevede che in caso di presenza di persone all'interno della proprietà violata la pena minima sia elevata a tre anni nei casi normali e a sei anni in caso di violenza o uso di armi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 614 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo, ovvero si introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione da due a sei anni ».

ART. 2.

1. Il quarto comma dell'articolo 614 del codice penale è sostituito dal seguente:

« La pena è da quattro a nove anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone ovvero se il colpevole è palesemente armato ».

ART. 3.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 614 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Qualora nel momento in cui viene commesso il fatto nei luoghi di cui al primo comma siano presenti persone, la pena non può essere inferiore ai tre anni di reclusione, ovvero ai sei anni di reclusione qualora ricorrano le circostanze di cui al quarto comma ».

